



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 273/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI NOVARA

SEZIONE 3

20/01/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N° 87/11

<input type="checkbox"/>	<b>MARTELLI</b>	<b>LUIGI</b>	<b>Presidente</b>
<input type="checkbox"/>	<b>MIETTO</b>	<b>MASSIMO</b>	<b>Relatore</b>
<input type="checkbox"/>	<b>BALESTRI</b>	<b>MAURO</b>	<b>Giudice</b>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

20-1-2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

30-6-2011

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n° 273/10  
depositato il 01/04/2010

- avverso AVVISO DINIEGO RIMBORSO I.V.A. 2005  
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE NOVARA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**  
NORO STEFANO  
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Il Segretario

*Luigi Torres*



## FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO

Con istanza presentata il 30.11.2009, la  
., in persona del suo legale rappresentante e corrente in  
, ora cessata, chiedeva all'Agenzia delle Entrate di Novara il  
rimborso di € 2.155,00 a titolo di eccedenza detraibile IVA così come  
emergente dal modello Unico presentato per l'anno d'imposta 2005.  
Con provvedimento del 28.1.2010 l'Ufficio rigettava la richiesta perché  
presentata oltre il termine decadenziale di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 546/92.  
Avverso detto diniego ha presentato ricorso la società contribuente  
sostenendo il proprio diritto al rimborso in quanto richiesto prima del  
compimento della prescrizione ordinaria decennale a nulla, peraltro, valendo  
la mancata allegazione del modello VR alla dichiarazione dei redditi.  
Si costituiva in giudizio l'ente impositore che motivava il diniego asserendo  
che, poiché non era stato presentato il modello VR, l'istanza di rimborso  
avrebbe dovuto essere proposta in via ordinaria e, dunque, entro i termini di  
decadenza di cui all'art. 21, comma 2 del D.Lgs 546/92.  
All'udienza di discussione, visti gli atti e sentiti i rappresentanti di entrambe  
le parti, la Commissione

### OSSERVA

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.  
Questa Commissione, alla luce di un mutato e ormai costante orientamento  
giurisprudenziale, ritiene di dover rivedere la propria posizione al riguardo  
riconoscendo che l'omessa allegazione del modello VR non implica la  
perdita del diritto al rimborso in quanto, con la presentazione del modello  
Unico e la compilazione del quadro RX, il contribuente mette  
l'Amministrazione Finanziaria a conoscenza della volontà di ottenere la  
restituzione del credito IVA (Cass. Civ., sez. trib., 23/04/2010, n. 9794;  
Comm. trib. reg. Bari, sez. VII, 15/11/2010, n. 157; Comm. trib. reg.  
Milano, sez. XXVIII, 12/04/2010, n. 72).



Ed invero, la presentazione del suddetto modello VR non costituisce obbligo primario per il contribuente ma ha il solo scopo di integrare la dichiarazione annuale dal punto di vista formale e non sostanziale rilevato che è solo con la presentazione della dichiarazione annuale che gli Uffici erariali vengono a conoscenza dell'esistenza del credito.

Quanto poi alla tempestività della domanda si reputa che, in tema di IVA, la richiesta di rimborso relativa all'eccedenza di imposta risultante alla cessazione dell'attività è regolata dall'art. 30, comma 2, D.P.R. 633/1972 che prevede un termine prescrizionale ordinario in quanto, non proseguendo l'attività, non sarebbe possibile portare l'eccedenza in detrazione l'anno successivo (Cass. Civ., sez. trib., 15.12.2010, n. 25318; Cass. Civ., sez. trib., 23.4.2010, n. 9794; Comm. trib. reg. Milano, sez. XXVIII, 12/04/2010, n. 72).

Pertanto è irrilevante che l'istanza di rimborso non sia stata proposta entro i termini di cui all'art. 21, comma 2 d.lg. n. 546 del 1992.

Per le considerazioni che precedono, tenuto conto del fatto che l'amministrazione finanziaria non ha comunque contestato l'entità del rimborso, si reputa opportuno annullare l'atto impugnato.

Trattandosi di materia controvertibile, pare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Novara, li 20.01.2011

- Il Relatore -



- Il Presidente -

È COPIA AUTENTICA  
e consta di 3 pagine  
Novara, 28-7-2011

IL SEGRETARIO DI SEZIONE  
d.s.s. Smer